

1) Pubblicata nel supplemento 6 al B.U. 30 dicembre 2024, n. 52.

## Art. 20 (Intervento straordinario a sostegno del reddito)

---

(1) A decorrere dall'anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base mensile e liquidato in un'unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Esso spetta alle persone in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità dalla quale risulti un valore ISEE ordinario pari o inferiore a 20.000,00 euro e che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pagamento siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: <sup>2)</sup>

- a) essere residenti in provincia di Bolzano;
- b) aver compiuto il 65° anno di età;
- c) essere titolari di una pensione anticipata, di invalidità, vecchiaia o superstiti erogata dall'INPS o di pensione sociale o assegno sociale o di una pensione per persone invalide civili, cieche civili e sorde di cui alla [legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46](#), o di una pensione a favore delle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3, il cui importo mensile, al netto della tredicesima mensilità, risulti inferiore a 1.000,00 euro lordi complessivi. <sup>3)</sup>

(1-bis) Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare diritti su eventuali rate non riscosse. L'ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l'importo mensile risultante dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui al comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. Il sussidio determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall'INPS. <sup>4)</sup>

(2) Il sussidio di cui al comma 1 non costituisce un'entrata nel calcolo della situazione economica per la percezione di prestazioni economiche sociali o per il calcolo delle tariffe delle prestazioni di assistenza domiciliare di cui al [decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30](#). <sup>5)</sup>

(3) La Giunta provinciale stabilisce i criteri di assegnazione del sussidio e, fermo restando quanto previsto al comma 7, i casi in cui derogare ai requisiti di cui al comma 1.

(4) Nei casi di accertata indebita percezione si applica la revoca della parte del sussidio indebitamente percepito; l'importo corrispondente deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione senza applicare la sanzione amministrativa.

(5) Per la gestione della misura di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano stipula con l'INPS apposita convenzione, con la quale determina le modalità di accesso al sussidio e di erogazione dello stesso nonché l'onere a carico della Provincia autonoma di Bolzano per il servizio.

(6) Ai centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alle società di servizi di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, che hanno sede operativa nella provincia di Bolzano, spetta un compenso per la consulenza ai beneficiari del sussidio di cui al comma 1, il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 41.300.000,00 euro per l'anno 2025, in 41.300.000,00 euro per l'anno 2026 e in 41.300.000,00 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

2) L'art. 20, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della [L.P. 10 aprile 2025, n. 3](#).

3) La lettera c) dell'art. 20, comma 1, è stata così modificata dall'art. 10, comma 2, della [L.P. 10 aprile 2025, n. 3](#).

4) L'art. 20, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della [L.P. 15 aprile 2025, n. 3](#).

5) L'art. 20, comma 2, è stato così modificato dall'art. 10, comma 4, della [L.P. 15 aprile 2025, n. 3](#).